

Reati associativi e giudice naturale: brevi considerazioni su Cassazione penale, Sez. II, n. 45584 del 1 dicembre 2022

*Federico Casu**

SOMMARIO: 1. La pronuncia in sintesi - 2. La competenza territoriale nei reati associativi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La positività dell'ordinamento tra certezza del diritto e giustizia sostanziale.

1. La pronuncia in sintesi.

La Corte di Cassazione è recentemente tornata sul tema della competenza territoriale del giudice nei reati associativi.

Il caso di specie origina da un'ordinanza, adottata in sede di riesame, con la quale il Tribunale di Roma confermava la legittimità di un provvedimento cautelare, in carcere, adottato dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto indagato per 416-*bis* c.p., in concorso con tutta un'altra serie di delitti fra i quali l'estorsione (art. 629 c.p.) e la detenzione di armi (legge n. 895 del 1967).

In particolare, l'autorità giudiziaria contestava all'interessato il suo ruolo operativo all'interno di una *locale* di *'ndragheta* costituita a Roma dietro autorizzazione di un sodalizio, gerarchicamente sovraordinato (la c.d. "*provincia*"), attivo in provincia di Reggio Calabria.

Il ricorso in Cassazione fa perno su un'asserita violazione di legge per avere il Tribunale del riesame disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, essendo la "locale" romana una diretta promanazione della più importante organizzazione reggina, con conseguente attrazione della competenza territoriale in favore delle autorità giudiziarie calabresi.

I giudici della seconda sezione, nel dichiarare il ricorso infondato, hanno, viceversa, riconosciuto la legittimità del provvedimento cautelare e, quindi, la piena competenza dei colleghi romani in ragione dell'autonomia organizzativa e funzionale della locale *attiva* nella Capitale, ove, peraltro, risultava commessa la maggior parte dei reati-fine del sodalizio in parola.

2. La competenza territoriale nei reati associativi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La pronuncia in commento si inserisce in un articolato contesto giurisprudenziale riguardante l'interpretazione degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale in merito alla definizione degli ambiti della competenza territoriale del giudice nei reati associativi.

(*) Viceprefetto.

Al riguardo, si sono nel tempo delineati tre distinti orientamenti qui di seguito sintetizzati.

Un primo indirizzo predilige il criterio secondo cui la competenza territoriale si radicherebbe nel luogo in cui l'associazione si è costituita: più precisamente, essendo il delitto associativo un reato di natura permanente, la consumazione, ai sensi dell'art. 8, primo comma, c.p.p., si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo (1).

Un secondo indirizzo, viceversa, sostiene che la competenza per territorio sorga con riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad agire, ovvero nel contesto in cui l'operatività del sodalizio divenga esternamente percepibile per la prima volta (2). A tal fine, risulterebbe rilevante, in chiave ermeneutica, il luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso solo nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino l'ambito territoriale in cui il sodalizio sia concretamente operativo.

Un terzo indirizzo, infine, ritiene che la competenza si radichi nel luogo ove abbia sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione della attività criminose facenti capo all'associazione. Sulla base del predetto filone giurisprudenziale, assumerebbe rilievo non tanto il *dove* di integrazione del *pactum sceleris*, quanto il luogo in cui si sia effettivamente manifestato e realizzato il momento programmatico e direzionale della struttura criminale, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione (3).

In tale quadro, la sentenza in commento sembrerebbe aderire al secondo indirizzo, riaffermando il principio per il quale «... *il luogo in cui sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antiggiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della *societas sceleris**». Aggiungono, poi, i giudici, nel dichiarare l'infondatezza del ricorso, quanto segue: «... *In territorio romano risultano, pertanto, concretamente programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, nonché si è esteriorizzato il sodalizio attraverso l'esecuzione dei delitti programmati e l'esercizio della riserva di violenza di cui risulta portatore, così manifestatosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e, quindi, la messa in pericolo del bene protetto*».

(1) In tal senso Cass. Pen., Sez. I, n. 600 del 7 febbraio 1991.

(2) *Ex plurimis* Cass. Pen., Sez. III, n. 24263 del 10 maggio 2007 e, più recentemente, Sez. I, n. 7926 del 22 gennaio 2013, Sez. I, n. 20908 del 28 aprile 2015, Sez. I, n. 22838 del 5 maggio 2022.

(3) *Ex plurimis* Cass. Pen., Sez. II, n. 26763 del 19 giugno 2013, Sez. VI, n. 49995 del 15 settembre 2017.

3. La positività dell'ordinamento tra certezza del diritto e giustizia sostanziale.

La questione della competenza territoriale del giudice riveste, come noto, una rilevante importanza, rappresentando la declinazione, in termini processuali, del principio, stabilito dal primo comma dell'articolo 25 della Costituzione, in base al quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (4).

È un principio di marca liberale-ottocentesca che già lo Statuto albertino contemplava all'articolo 71, il quale prevedeva che nessuno potesse: «...essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie».

Il Costituente, memore dell'esperienza fascista, decise non solo di recuperarlo all'interno del nascente ordinamento repubblicano, ma di schermarlo a livello costituzionale attraverso il suo inserimento in una Carta (5) che, a differenza dello Statuto del 1848, avrebbe assunto la natura di una Costituzione rigida e rafforzata (o, per usare una espressione corrente in dottrina, *rigida in senso forte*), essendo protetta da un procedimento aggravato di revisione ed essendo vigilata da una Corte costituzionale.

Il c.d. principio del giudice naturale si caratterizza, dunque, in primo luogo, quale elemento volto ad evitare, soprattutto in ambito penale, che l'ordine o potere giudiziario, attraverso l'istituzione di giudici straordinari o speciali, divenga il cavallo di Troia attraverso cui tendenze antiliberali inficino la tenuta democratica di un sistema giuridico.

Esso, tuttavia, risulta, altresì, essenziale ai fini dell'effettività dell'ordinamento e della promozione della giustizia.

A quest'ultimo riguardo soccorrono le parole della Corte costituzionale, secondo cui «... deve riconoscersi che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse... l'effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati...» (6).

(4) M. D'AMICO e G. ARCONZO, *Commento all'art. 25 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. OLIVETTI, Torino, 2006; M. NOBILI, *Commento all'art. 25, comma 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (artt. 24-26)*, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 135 ss.; R. ROMBOLI, *Giudice naturale*, voce dell'*Enciclopedia giuridica, Aggiornamento*, Giuffrè, Milano, 1998, vol. II, pp. 365-384.

(5) Il primo comma dell'articolo 25 va considerato in combinato con la VI disposizione transitoria e finale della Carta.

Recependo le argomentazioni dei giudici della Consulta, si potrebbe sostenere che le parole *diritto e giustizia*, più che indicare una medesima realtà concettuale, evidenzino distinti, anche se complementari, aspetti della giurisdizione, intesa quest'ultima quale tradizionale funzione (o potere in senso oggettivo) riconducibile all'ambito di attribuzioni di quello che la dottrina pubblicistica definisce Stato-apparato, per distinguerlo dal c.d. Stato-comunità.

E si potrebbe anche sostenere che *diritto e giustizia* costituiscano un'endiadi strumentale ad assicurare l'effettività, oltreché l'efficacia, di un ordinamento che al diritto penale delega la difesa dei valori fondanti il vivere comunitario.

In tale contesto, continua, peraltro, ad assumere un'indubbia valenza la c.d. *teoria costituzionale del bene giuridico* (7) e ciò nonostante la sua persistente utilità venga, da più parti, se non messa in discussione, quanto meno tendenzialmente ridimensionata (8).

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, invece, i beni giuridici, intesi quali declinazioni di valori costituzionali, continuano a rappresentare validi punti di ancoraggio per un processo di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici orientato verso i principi di materialità e di offensività e, in definitiva, verso il principio di legalità formale e sostanziale.

Principio che, come noto, è posto a presidio della libertà e della dignità della *persona umana*, la quale, a sua volta, è al centro del disegno costituzionale per il tramite degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

E quando si afferma che l'ordinamento penale di uno Stato democratico pone al centro la persona, ci si riferisce certo, in prima battuta, al soggetto indagato o imputato che, in quanto tale, ha diritto ad un processo giusto (articolo 111 Cost.).

Ma ci si riferisce anche al soggetto che, offeso da un reato, è anch'egli titolare di un diritto sintetizzabile nella pretesa a vedersi tutelato attraverso l'individuazione del colpevole e la correlata irrogazione di una pena che è giusta - ed ecco riemergere il tema della giustizia - solo se commisurata anche tenendo conto del danno subito dalla vittima.

Di qui, l'importanza non solo delle regole generali a disposizione dell'autorità giudicante per la commisurazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 e seguenti del codice penale, ma anche del *locus commissi delicti* quale criterio principale per l'individuazione del giudice naturale competente a *ius dicere* ovvero, per tornare all'endiadi *diritto-giustizia*, ad erogare un diritto giusto (9).

(6) Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2006, Pres. Marini, Red. Flick.

(7) Cfr. F. BRICOLA, *Teoria generale del reato. Estratto dal Novissimo digesto italiano* D.I., XIX, Torino, UTET, 1973, pp. 7-93.

(8) In proposito interessanti spunti di riflessione in O. DI GIOVINE, *Dilemmi morali e diritto penale. Istruzioni per un uso giuridico delle emozioni*, il Mulino, Bologna, 2022.

Quel giudice, infatti, potrà più di altri garantire all'indagato e/o all'imputato un processo quanto più giusto possibile, anche nell'ottica di una vicinanza geografica alle fonti di prova quale presupposto per l'esercizio del diritto di difesa.

Al contempo, tuttavia, egli sarà nella condizione di assicurare la migliore risposta possibile dell'ordinamento alla richiesta di giustizia avanzata da chi abbia, in conseguenza della commissione del reato, patito un'ingiustificata sofferenza.

Ed ecco allora che il bene giuridico diviene la cartina di tornasole per verificare se la reazione dell'ordinamento *sia stata una reazione giusta* proprio in ragione della sua capacità di controbilanciare la gravità del reato.

In altri termini, il bene giuridico può ancora essere utile per appurare se la sanzione penale sia stata erogata secondo canoni di giustizia, ovvero sia stata commisurata tenendo conto dell'entità del danno arrecato al bene giuridico correlato e ai portatori di interesse che al quel bene fanno riferimento.

In tale quadro, con particolare riferimento ai delitti associativi, reati permanenti per eccellenza e in grado di prolungare nel tempo l'offesa ai relativi beni giuridici, sembrerebbe, quindi, di gran lunga più condivisibile e in armonia con i principi dell'ordinamento, per come sopra brevemente delineati, il secondo indirizzo giurisprudenziale indicato al paragrafo 2 - e al quale anche la sentenza in commento sembrerebbe essersi uniformata - che collega, come accennato, la competenza per territorio del giudice al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare, ovvero al contesto in cui l'operatività del sodalizio sia divenuto per la prima volta esternamente percepibile, in termini di disvalore del fatto.

Quell'indirizzo, infatti, considera rilevante, in chiave ermeneutica, il luogo di commissione dei singoli delitti realizzati dall'associazione in attuazione del proprio programma criminoso, specie nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino l'ambito territoriale in cui il sodalizio si sia reso concretamente operativo.

I così detti delitti-fine, come noto, seguono sì un loro autonomo percorso, in termini di imputabilità e di esercizio dell'azione penale, ma rappresentano, allo stesso tempo, lo svolgimento del programma delittuoso dell'associazione; un programma che genera, il più delle volte, da parte di una comunità stanziata su un dato territorio e destinataria degli effetti negativi dell'azione del sodalizio criminale, una richiesta di giustizia che, non a caso, è tanto più forte quanto più geograficamente vicina al luogo in cui il sodalizio stesso nasce, vive e opera.

Il discorso, per inciso, meriterebbe ben più ampia riflessione anche sul versante preventivo dell'ordine e della sicurezza pubblica perché quanto più

(9) Sul punto, anche per le connessioni con la tematica costituzionale del giudice naturale, cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, p. 116.

incisiva risulta essere la risposta dell'ordinamento alla richiesta di giustizia che nasce sui territori e dai territori, molto spesso a marcata connotazione urbana, tanto minore sarà il senso sociale di insicurezza percepita.

In conclusione, a voler sintetizzare il nucleo tematico delle questioni trattate nella sentenza in commento, si potrebbe evidenziare che *un diritto vicino al fatto è un diritto più giusto*.

E si potrebbe anche sostenere, in linea con tale assunto, che la competenza territoriale, quale criterio principale per l'esercizio della giurisdizione (10), rappresenti un presupposto indispensabile perché, anche dal lato dei titolari dei beni giuridici offesi dal reato e non solamente dal lato dell'autore dell'illecito, le tre classiche funzioni della sanzione penale (retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale) possano rinvenire un loro punto di equilibrio e di razionale contemperamento (11).

Cassazione penale, Sezione II, sentenza 1 dicembre 2022 n. 45584 - Pres. G. Diotallevi, Rel. G. Ariolli. Ricorso proposto da C.D. (avv. G. Passalacqua) avverso l'ordinanza del 24 maggio 2022 del Trib. Libertà di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo sulla richiesta presentata nell'interesse di C.D., confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli art. 416-*bis*, commi 1 e 4 (capo 1); artt. 110, 629 cpv., 416-*bis*.1 (capo 21); artt. 56-110, 629 cpv., 416-*bis*.1 c.p. (capo 22); L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, art. 416-*bis*.1 c.p. (capi 27 e 32). In particolare, si contesta al ricorrente di essere organico alla 'ndrangheta con una dote della società maggiore e di avere fornito un costante contributo per l'operatività della locale costituita in Roma, nonché, in concorso, condotte di estorsione consumata e tentata (capi 21 e 22) e di detenzione illegale di armi (27 e 32).

2. Ha proposto ricorso per cassazione C.D., a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (art. 8 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 416-*bis* c.p., comma 2) per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata con la richiesta di riesame.

Richiamata la giurisprudenza secondo la quale, nei reati permanenti, quale quello associativo in esame, l'inizio della consumazione coincide con "un'attività di prima ideazione e programmazione" del sodalizio criminoso, la difesa sostiene che la "locale" romana della 'ndrangheta fu costituita a conclusione di un lungo ed elaborato processo fondativo, iniziato quando il coindagato C.A. fu scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a -*omissis*-, ove rimase oltre tre mesi prima di essere sottoposto al medesimo regime a Roma.

(10) In vero non solo penale: in proposito si segnala quanto il criterio territoriale, anche nell'ottica di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, sia stata valorizzata nei codici del processo amministrativo e contabile.

(11) Pur nel rigoroso rispetto dei principi di cui all'articolo 27 della Carta costituzionale.

Questi promosse l'organizzazione della nuova "locale" su incarico della "Provincia" e non solo dopo averne chiesto l'autorizzazione. Dagli stessi atti d'indagine, dall'ordinanza genetica e anche da quella impugnata risulta che l'attività di prima ideazione e programmazione della nuova struttura si sia esteriorizzata in territorio calabrese, circostanza confermata dalla pendenza di altro procedimento avanti l'autorità giudiziaria reggina, nel quale a C.A. è riconosciuto un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione "matrice", pur non essendo stata promossa azione cautelare per il reato associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Risulta consolidato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10 maggio 2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20 giugno 2018, Rv. 274083), con l'ulteriore precisazione che, a questo fine, "assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge" (così Sez. 6, n. 4118 del 10 gennaio 2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso esattamente conforme cfr., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 49995 del 15 settembre 2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 3 dicembre 2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22 settembre 2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24 ottobre 2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19 giugno 2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 10 dicembre 1997, dep. 14 febbraio 1998, Rv. 209608; da ultimo v. Sez. 6, n. 40044 del 29 settembre 2022, Bruno, non mass. nonché Sez. 2, n. 25208 del 18 maggio 2022, Regina, non mass.).

Si è anche osservato che "solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui sorge una struttura che sia in grado di assicurare un *minimum* di mantenimento della situazione anti-giuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della *societas sceleris*" (così Sez. 3, n. 35578 del 21 aprile 2016, Bilali, Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 1, n. 22838 del 5 maggio 2022, confl. compet., non mass. nonché Sez. 3, n. 16579 del 11 gennaio 2022, Bonifacio, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la contestazione localizza l'attività dell'associazione *de qua* in Roma ed il Tribunale del riesame fa riferimento a detto territorio come base dell'organizzazione, nonché luogo ove si sono svolte le attività di programmazione e ideazione e dove è concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento. In particolare, i giudici di merito, pur ricordando il carattere unitario della 'ndrangheta, così come venuto a delinarsi anche nell'evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, evidenziano come C.A., dopo avere ricevuto l'autorizzazione dalla Provincia,

avesse ideato e pianificato la locale a Roma, che dirigeva poi con A.V. (che ivi vi era già radicato), luogo in cui il sodalizio materialmente operava anche con riferimento alle azioni delittuose che commetteva (reati-fine) ed in cui poi avvenivano le riunioni ed i conferimenti di dote, mantenendosi contatti con le articolazioni radicate in Calabria tra cui, in particolare, quelle di *-omissis-*. Nella ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata la locale romana" totalmente "legittima" in quanto costituita previa autorizzazione della Provincia, aveva una sua piena autonomia operando nella Capitale dove venivano commessi i reati fine che ne erano la stessa ragione di sussistenza e dove veniva programmata e ideata l'associazione anche con riferimento al programma delittuoso principalmente volto all'inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale. Si sono poi richiamati anche episodi, dettagliatamente ricostruiti, che dimostrano come il sodalizio si fosse costantemente manifestato nell'ambito locale romano anche con riferimento alla forza di intimidazione che gli derivava dall'essere una locale di 'ndrangheta.

In territorio romano risultano, pertanto, concretamente programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, nonchè si è esteriorizzato il sodalizio attraverso l'esecuzione dei delitti programmati e l'esercizio della riserva di violenza di cui risulta portatore, così manifestandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e, quindi, la messa in pericolo del bene protetto.

1.2. Nè, al riguardo, assume rilievo, ai fini della proposta eccezione, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, la pronuncia di questa Corte invocata dalla difesa (Sez. 2, n. 29189 del 29 settembre 2020, La Rosa, Rv. 279854), poichè relativa ad un caso del tutto "inverso" rispetto a quello attuale: mentre infatti allora le cellule lombarde, satelliti di quella calabrese, erano amministrate e coordinate dal capo che viveva stabilmente in Calabria (e che si recava solo occasionalmente fuori Regione), nel caso in esame la locale romana, pur rinvenendo la sua legittimazione "mafiosa" nell'autorizzazione della Provincia, risulta diretta, amministrata e gestita a Roma ove vivevano C.A. ed A.V., ritenuti rispettivamente il promotore ed il direttore del sodalizio, ed ove gli stessi e i coindagati commettevano le azioni delittuose programmate (pag. 15).

1.3. A conferma della correttezza dell'opzione ermeneutica seguita, l'ordinanza impugnata ha fatto corretto riferimento ad una sentenza di questa Corte che, con riguardo al territorio laziale, ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività della locale di Nettuno, succursale del locale di Guardavalle. Nella decisione il Collegio, riconoscendo la sussistenza del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. in riferimento alla suddetta articolazione territoriale, ha osservato come i *-omissis-* avessero continuato ad operare nel loro paese in Calabria, ma avessero anche trasferito, per necessità, il loro sistema associativo nel centro laziale, circostanza che, per quel che ora rileva, evidentemente non impediva di ritenere che il processo fosse correttamente radicato quanto agli aspetti inerenti alla competenza per territorio (Sez. 1, n. 13227 del 25 novembre 2020, dep. 8 aprile 2021, non mass.).

Del resto, a seguire il ragionamento prospettato dalla difesa, si arriverebbe sostanzialmente a concludere che, fatta eccezione per il solo caso di cellule non regolari perchè non autorizzate dalla provincia e dette per tale motivo "bastarde", per tutte le altre locali "legittime" (in senso mafioso) i conseguenti procedimenti dovrebbero essere celebrati davanti all'autorità giudiziaria calabrese nell'ambito di una sorta di competenza funzionale per "automatismo mafioso". Una tale soluzione stride, all'evidenza, con le ragioni che sono sottese alle regole attributive della competenza, caratterizzate dalla necessaria esistenza di un nesso di interdipendenza causale con il luogo ove si è realizzato il fatto di reato, assumendo *in primis*

rilievo il luogo in cui si è verificata la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Si tratta di disposizioni, quelle sulla competenza, che assicurano il rispetto del principio del giudice naturale preconstituito per legge stabilito dall'art. 25 Cost., che esige, salvo casi eccezionali espressamente tipizzati, un collegamento tra l'ufficio giudiziario ed i fatti penalmente rilevanti che incidono nell'ambito della comunità in cui lo stesso ufficio è istituito. Il predicato della "naturalità" assume, infatti, nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo nel *locus commissi delicti*. Per come affermato dalla Corte costituzionale, qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di distrarre il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo giacchè la celebrazione di "quel" processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati (C. Cost., 5 aprile 2006, n. 168).

1.4. La difesa, a sostegno della eccezione di incompetenza, ha estrapolato alcuni brani di conversazioni intercettate o espressioni utilizzate nell'ordinanza genetica senza confrontarsi con una diffusissima motivazione, immune da ogni vizio, neppure denunciato nel ricorso, nella quale sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi della circostanza che la ideazione e programmazione del "locale" romano avvenne nella Capitale, ove poi operò il sodalizio e furono commessi la maggior parte dei reati-fine.

Questa conclusione discende da una insindacabile ricostruzione in fatto della vicenda; va in proposito ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 8 marzo 2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11 agosto 2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178).

Il ricorrente, in sostanza, ha denunciato la violazione della norma di legge in tema di competenza territoriale sulla base di una diversa e inammissibile ricostruzione del fatto, ma soprattutto invocando un principio di diritto non condivisibile, là dove ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale considerato che "l'attività di promozione può svolgersi anche antecedentemente alla formazione del sodalizio di cui all'art. 416-*bis* c.p. anche se poi la punibilità come promotore sorge se e quando l'attività abbia contribuito effettivamente a far sorgere un'associazione mafiosa". La difesa, a supporto della propria tesi, ha anche citato un passo dell'ordinanza genetica ("ed era in quel periodo (tra il *-omissis-*) che l'indagato, ormai residente a Roma dal maggio 2014, aveva ottenuto l'incarico di costituire il locale di Roma. Poi aveva impiegato circa un anno per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto").

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

3. Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 *ter*, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato art. 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 *ter*.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.